

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI CIVICI E DI PROTEZIONE CIVILE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. In conformità con il dettato costituzionale, i principi dello Statuto Comunale e le vigenti normative di settore ed allo scopo di riconoscere e favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, volta al conseguimento del bene comune, alla valorizzazione e al miglioramento dei servizi resi in favore della comunità, nonché per adempiere ai dettami normativi in tema di emergenza e protezione civile, il presente regolamento disciplina la costituzione, l'ordinamento, la composizione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento del **Gruppo Comunale dei Volontari Civici e di Protezione Civile del Comune di Almè**.

2. Sulla base dei principi di sussidiarietà e di solidarietà sociale, il Gruppo concorre alle azioni di cittadinanza attiva ed alle attività territoriali di protezione civile, che svolge e promuove senza alcun fine di lucro, avvalendosi dell'opera gratuita dei volontari aderenti.

3. L'Amministrazione Comunale, mediante il Gruppo, intende valorizzare il contributo volontario dei cittadini, che intendano partecipare attivamente ad integrare, migliorare e qualificare i servizi resi alla comunità di Almè, favorendo legami positivi e stimolando il senso di corresponsabilità e di appartenenza al territorio come bene comune, secondo il principio di coesione sociale.

Articolo 2 – Costituzione del Gruppo

1. Per lo svolgimento delle attività e dei servizi oggetto del presente regolamento è istituito il **Gruppo Comunale dei Volontari Civici e di Protezione Civile del Comune di Almè** (di seguito semplicemente Gruppo).

2. Al Gruppo possono aderire i cittadini di ambo i sessi, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età ed abbiano preferibilmente la propria dimora abituale nel Comune di Almè o in comuni limitrofi. L'Amministrazione comunale individua le forme ritenute più opportune per incentivare la libera adesione al Gruppo.

TITOLO II – SEZIONI, FIGURE, RUOLI E COMPITI

Articolo 3 – Sezioni

1. Per conseguire al meglio le proprie finalità, il Gruppo è suddiviso in due sezioni:

- sezione di volontariato civico;
- sezione di protezione civile.

2. Le Sezioni, benché finalizzate principalmente ad ambiti operativi e di servizio differenti, mantengono fra loro una stretta interdipendenza d'azione e sono soggette al medesimo coordinamento gerarchico, al fine di operare congiuntamente a vantaggio della Comunità.

Articolo 4 – Sindaco ed Ente Locale

1. Il Sindaco, quale *Ufficiale di Governo*, ai sensi dell'articolo 54 del d.lgs n.267/2000 ed *Autorità Territoriale di Protezione Civile*, ai sensi dell'articolo 3, comma 1°, lettera c) del d.lgs n.1/2018, è il legale rappresentante del Gruppo ed il responsabile unico delle relative attività.

2. E' compito del Sindaco, coadiuvato dagli Assessori competenti per materia:

- accettare le domande di adesione al Gruppo;
- disporre le attività del Gruppo e l'utilizzo dei volontari;
- individuare, nominare esclusivamente nella fase di prima attuazione e successivamente ratificare la nomina del *Coordinatore Operativo dei Volontari di Protezione Civile*, al quale sono demandati compiti di indirizzo e di coordinamento operativo delle attività, in stretto raccordo con il Sindaco, con l'Assessore con delega alla Protezione Civile e con l'Ente locale più in generale;
- revocare, nei casi di grave inadempienza, gli Organi istituzionali del Gruppo e lo status di Volontario aderente al Gruppo;
- garantire la continuità amministrativa ed operativa del Gruppo;
- curare i rapporti tra il Gruppo e le altre Organizzazioni di volontariato presenti sul territorio;
- disporre lo scioglimento del Gruppo, con provvedimento motivato.

3. Il Sindaco assicura che il Comune, mediante i propri uffici, curi la gestione amministrativa del Gruppo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 35, comma 1°, lettera a) del d.lgs. n.1/2018 e s.m.i..

4. Il Sindaco può delegare, con proprio atto, lo svolgimento delle funzioni di cui al precedente comma 2° ad uno o più Assessori delegati, secondo rispettiva competenza, ovvero al Comandante della Polizia Locale, i quali si avvalgono dei rispettivi uffici per le attività di gestione amministrativa ed operativa del Gruppo.

5. Nei termini e nei modi previsti dalla vigente normativa ed in particolare dall'articolo 18 del d.lgs n.117/2017 "*Codice del Terzo Settore*", il Comune provvede alla copertura assicurativa dei volontari aderenti al Gruppo contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato comandate.

6. Il Comune, per garantire l'operatività del Gruppo, potrà assegnare ai volontari una Sede operativa dedicata, nonché ogni altra dotazione strumentale ritenuta dall'Ente utile e necessaria per le attività affidate ai volontari. Tutte le spese relative alla sede e alle dotazioni di cui è dotato il Gruppo sono a carico del Comune e potranno essere utilizzate esclusivamente per il conseguimento delle finalità istitutive.

7. Il Sindaco, al verificarsi nel territorio comunale di un'emergenza ovvero nel corso dei periodi di criticità dichiarati dall'Autorità regionale o nazionale di protezione civile, assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, nonché delle attività del Gruppo utili alla gestione dell'emergenza/criticità in atto, in raccordo con l'Assessore con delega alla Protezione Civile e con le strutture di emergenza previste nel Piano di Emergenza Comunale.

Articolo 5 – Gruppo Comunale dei Volontari Civici e di Protezione Civile

1. Il Gruppo è suddiviso in due sezioni:

- sezione di volontariato civico;
- sezione di protezione civile.

2. Sono attività proprie dei volontari aderenti alla **sezione di volontariato civico** le seguenti:

- a) Area Culturale/Sportiva/Ricreativa – attengono a quest'area le attività di carattere culturale, ossia quelle inerenti la tutela, la promozione e la valorizzazione della cultura e del patrimonio storico e artistico; il supporto all'utenza ed al personale della biblioteca, del teatro, del museo o di altre strutture a valenza ricreativa, anche per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza; l'ausilio nel corso di manifestazioni pubbliche a carattere sociale, culturale, folkloristico, ricreativo e sportivo, organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale; l'ausilio alla gestione di sale pubbliche, strutture a valenza ricreativa e/o culturale, aree verdi o comprensive di opere di valore architettonico e/o monumentale, anche durante manifestazioni.
- b) Area Civica – attengono a quest'area le attività di supporto alla piccola manutenzione, alla cura e alla tutela delle aree verdi, aiuole, parchi, dell'arredo urbano, degli edifici di proprietà comunale, quali ad esempio scuole, centri civici, strutture comunali destinate all'erogazione dei servizi; quelle di tutela dell'ambiente, ecc.; le attività in ausilio al personale preposto presso gli edifici scolastici, le aree campestri, i parchi gioco per bambini; l'assistenza agli alunni minori sugli scuolabus, in prossimità delle relative fermate e degli attraversamenti stradali, presso le scuole per facilitarne l'ingresso o l'uscita, nonché l'accompagnamento casa-scuola e/o scuola-casa dei bambini (pedibus); le attività di sostegno scolastico ed educativo a studenti in difficoltà, da svolgersi sia presso strutture a gestione comunale che private, quando autorizzati; attività di distribuzione di materiale informativo dell'Ente.
- c) Area Sociale – attengono a quest'area le attività di aiuto alla persona (con particolare riferimento ai soggetti fragili, agli anziani, agli invalidi ed ai disabili) presso i luoghi di incontro, di socializzazione e del tempo libero, presso le strutture residenziali e semiresidenziali ovvero a domicilio - se autorizzati -, al fine di favorire l'inserimento e l'integrazione sociale; quelle di prevenzione, promozione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale; le attività di trasporto sociale; le attività di segretariato sociale in favore di persone anziane, adulti e famiglie in condizioni di disagio sociale e portatori di disabilità; la collaborazione in campagne di sensibilizzazione/promozione/informazione rispetto a tematiche sociali e socio-sanitarie.

Le attività sopra riportate sono elencate a mero titolo esemplificativo e non esaustivo ed è fatta salva la possibilità di attribuire ai volontari lo svolgimento di ulteriori attività non ricomprese nel suddetto elenco ovvero di variarne la tipologia a fronte di eventuali esigenze non attualmente prevedibili, periodiche o contingenti, senza che ciò comporti la necessità di modificare il presente Regolamento.

3. Sono attività proprie dei volontari aderenti alla **sezione di protezione civile** e sono svolte sotto la direzione e la supervisione del Sindaco o del suo delegato:

- la partecipazione dei volontari aderenti alle attività di Protezione Civile locali (previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, gestione delle emergenze e loro

superamento), nonché, previa autorizzazione del Sindaco e disponibilità dei volontari, regionali, nazionali e/o internazionali;

- garantire turni costanti di reperibilità, comunicando al Sindaco o al suo delegato capacità e tempi di mobilitazione;
- curare al proprio interno o con l'ausilio di soggetti esterni qualificati la formazione, l'informazione e l'addestramento dei volontari, formando eventualmente squadre specializzate in relazione ai principali rischi presenti sul territorio; predisporre altresì esercitazioni e prove di soccorso sul territorio comunale, anche in collaborazione con altri comuni, istituzioni ed Enti del Terzo Settore, anche ai fini del mantenimento della capacità operativa;
- curare il patrimonio ad esso assegnato, gestendo il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti, repertori, utili ai fini di Protezione Civile;
- partecipare al costante aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile, nonché alle sue periodiche revisioni;
- collaborare con il Servizio di Protezione Civile comunale nell'attuazione dei programmi in materia di Protezione Civile fissati approvati dal Sindaco e/o dalla Giunta Comunale;
- collaborare ad ogni altra attività ritenuta utile ai fini di protezione civile e per la sicurezza dei cittadini e del territorio.

2. In situazioni di emergenza, il Gruppo opera alle dipendenze del Sindaco o degli Organi Istituzionali sovracomunali preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi di protezione civile, laddove intervenuti. Il coordinamento degli interventi operativi puntuali è generalmente affidato al *Coordinatore Operativo dei Volontari*, su esplicita disposizione del Sindaco o del suo delegato, anche per il tramite del Servizio di Protezione Civile comunale. In assenza del Coordinatore le attività sono dirette dal suo Vice o da un *Capo Servizio* di volta in volta appositamente individuato dal *Coordinatore*.

3. Le attività del Gruppo dovranno essere svolte nel rigoroso rispetto delle procedure predefinite di intervento, sia per quanto attiene all'utilizzo dei materiali e dei mezzi in dotazione, sia per quanto riguarda le azioni svolte dai singoli volontari. In ogni caso nell'attività dovrà essere garantita la sicurezza degli operatori in tutte le diverse ipotesi operative. In assenza di un adeguato livello di sicurezza operativa l'attività dovrà essere immediatamente interrotta, dandone immediata notizia all'Organo che dirige le attività.

4. Il Gruppo non è autorizzato ad intervenire in assenza di uno specifico ordine di attivazione emanato dall'Autorità competente.

5. Ove volontari aderenti al Gruppo si trovassero sul luogo al momento del verificarsi di un evento di cui all'articolo 7, del d.lgs n.1/2018 e s.m.i., nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti Autorità pubbliche, possono intervenire, alla stregua di un qualunque cittadino, per affrontare la situazione, fermo restando l'obbligo di darne notizia non appena possibile all'Autorità di Protezione Civile competente. In presenza delle Istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il Gruppo si mette immediatamente a loro disposizione ed è da queste coordinato.

6. Il Gruppo opera principalmente nell'ambito territoriale di competenza (confini comunali). Esso potrà essere impiegato al di fuori dei confini comunali, previo consenso del Sindaco o del suo delegato, ovvero, per le attività di protezione civile, su richiesta delle Autorità di Protezione Civile cui spetta il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso, secondo le procedure individuate dalla Regione Lombardia e/o dal Dipartimento della Protezione Civile.

8. Tutte le attività o gli interventi svolti dal Gruppo dovranno essere puntualmente relazionati e rendicontati all'Ente a cura del *Coordinatore Operativo dei Volontari*; a tal fine potranno essere predisposti appositi moduli di servizio standardizzati.

9. Il Gruppo, decorso il primo periodo di avviamento fissato in due anni dalla sua formale costituzione, si dota di una propria autonomia organizzativa interna ed in particolare:

- individua, secondo principi di democraticità, un *Coordinatore Operativo dei Volontari*, da proporre al Sindaco per la nomina formale, che sia referente delle attività di quest'ultimi;
- fissa con deliberazione assembleare dei volontari la durata e le modalità di revoca dell'incarico di *Coordinatore Operativo dei Volontari*;
- determina la propria struttura organizzativa;
- determina le modalità di partecipazione degli aderenti, secondo le rispettive attitudini, abilità e competenze, di gestione, conservazione e manutenzione dei materiali e dei locali assegnati.

10. L'Assemblea dei Volontari aderenti, quale organo democratico degli aderenti, detiene compiti di indirizzo e di programmazione delle attività del Gruppo. Il Sindaco convoca la prima assemblea e individua tra i volontari aderenti il primo *Coordinatore Operativo dei Volontari*.

11. E' compito dell'Assemblea altresì individuare la *Commissione Elettorale*, composta da 3 volontari del Gruppo, deputata a vigilare sulle operazioni di elezione del *Coordinatore Operativo dei Volontari*. I commissari, che non devono essere scelti tra i candidati al ruolo di Coordinatore, nominano al loro interno il Presidente della Commissione stessa, redigono la lista degli elettori, composta da tutti i volontari aderenti attivi e non sottoposti a procedimenti di sospensione e sulla quale dovrà essere apposta la firma di avvenuta votazione da parte del singolo Volontario. Predispongono altresì le schede elettorali, l'urna ed il seggio, fissando la data e l'orario della consultazione elettorale. terminate le operazioni di voto, ne verbalizzano gli esiti e il Presidente proclama l'elezione del Coordinatore, sottoponendo la stessa alla ratifica da parte del Sindaco.

E' facoltà del Sindaco, motivandola, rigettare l'elezione e chiederne la ripetizione.

12. E' facoltà del *Coordinatore* individuare un proprio vice-coordinatore in grado di sostituirlo nelle sue funzioni in caso di indisponibilità.

13. Alle riunioni del Gruppo partecipano di diritto il Sindaco, gli Assessori competenti ovvero un loro delegato scelto fra il personale dell'Amministrazione.

14. Il Gruppo risponde del proprio operato e del rispetto dei principi di cui al presente regolamento e del rispetto della vigente normativa al Sindaco.

15. Il Gruppo presenta annualmente, entro il termine del mese di dicembre di ogni anno, una relazione dettagliata dell'attività svolta nell'anno ed un programma operativo per le attività ordinarie da svolgere entro l'anno successivo. Tale programma sarà efficace solo successivamente all'approvazione del Sindaco o del suo delegato.

16. Al fine di essere integrato nel *Servizio Nazionale di Protezione Civile*, il Gruppo, per la sola sezione di protezione civile, viene iscritto nell'elenco territoriale gestito dalla Regione.

Articolo 6 – Volontari

1. Il Comune riconosce il valore e la funzione sociale delle attività di volontariato, quali espressioni di partecipazione alla vita ed alla resilienza della comunità, di solidarietà e di pluralismo; ne promuove pertanto lo sviluppo ed il concorso con le Istituzioni e la comunità, salvaguardandone la spontaneità e l'autonomia per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini al Gruppo.

2. Ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs n.117/2017 "Codice del terzo Settore", il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e della comunità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. La sua attività non può essere retribuita in alcun modo, potendosi rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Ente. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

3. Le attività volontarie disciplinate nel presente Regolamento non possono avere, nemmeno provvisoriamente, carattere sostitutivo di attività, strutture e/o servizi di competenza dell'Ente ovvero di compiti o mansioni proprie del personale dipendente in forza al Comune. Anche quando prestate in modo continuativo, esse rivestono esclusivamente il carattere dell'occasionalità, non potendo constare alcun vincolo, né obbligo di prestazione per alcuno.

4. L'effettuazione delle attività di volontariato civico e di protezione civile non potranno mai, in nessun caso, occasione o frangente, dichiaratamente o tacitamente, assumere le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato o di altra tipologia, né comportare la rinuncia alla copertura di posti nell'organico od ancora pregiudicare o eludere la normativa vigente in tema di collocamento, anche in relazione alle fasce protette.

5. I cittadini maggiorenni che desiderano appartenere al Gruppo sono tenuti a presentare apposita domanda indirizzata al Comune, utilizzando l'apposito *fac-simile* reso disponibile presso gli uffici, sul sito web del Comune e tramite i canali di comunicazione *social* utilizzati dall'Amministrazione; l'istanza dovrà essere corredata da:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del d.p.r. n.445/2000, attestante:
 - di essere cittadino italiano;
 - il godimento dei diritti civili e politici;
 - di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici e per reati dolosi contro le persone o contro il patrimonio ovvero di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
 - di avere informato, nel rispetto ed in coerenza dei livelli definiti dai L.E.A. nazionali, il proprio medico di base di aver intenzione di diventare volontario, civico e/o di protezione civile, e che lo stesso non ha sollevato controindicazioni in merito;
 - di essere disponibile, nel caso in cui siano avviate dalla Regione campagne in merito, ad essere sottoposto al controllo sanitario previsto dal decreto 25 novembre 2013 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, consistente nell'accesso ad un

insieme di misure generali di prevenzione, educazione e promozione alla salute (per i soli aderenti alla sezione di protezione civile);

- di essere disponibile ad essere formato e addestrato al ruolo;

(detta autodichiarazione sarà sottoposta ai controlli a campione previsti dalla legge);

- fotocopia leggibile di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale;
- una fotografia formato tessera;
- foglio notizie debitamente compilato e comprensivo dell'autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, contenente le informazioni ed i dati personali utili a valutare la preparazione del richiedente, , quali ad esempio: il titolo di studio posseduto; eventuali titoli professionali rilevanti per le attività prescelte; le esperienze professionali maturate o le prestazioni di volontariato pregresse; le preferenze relative ai settori di impiego; la disponibilità in termini di tempo; ecc..

6. L'ammissione al Gruppo è subordinata alla frequenza ed al superamento con esito favorevole dei corsi di formazione minimi ed obbligatori previsti dalla normativa regionale e nazionale (formazione di base ed alla sicurezza), che saranno periodicamente proposti dal Comune, dalla Provincia, dalla Regione o da altri Enti formativi convenzionati. L'aspirante volontario dovrà altresì superare un periodo di prova di almeno sei mesi, sotto la supervisione del *Coordinatore Operativo dei Volontari* e di volontari esperti.

7. La domanda di iscrizione al Gruppo, presentata dall'aspirante volontario, è valutata dal Sindaco con l'ausilio degli Assessori competenti per materia, dei Dirigenti/Funzionari competenti e del *Coordinatore Operativo dei Volontari*, i quali danno riscontro scritto al richiedente dell'esito della stessa, entro e non oltre 30 giorni dalla data della sua presentazione, secondo le prescrizioni della Legge n.241/1990 e s.m.i..

E' altresì facoltà del Comune, tramite il Responsabile del settore competente:

- a) accertare direttamente o tramite i servizi pubblici competenti (Ufficio Igiene Pubblica, Servizi socio-sanitari dell'ATS, ecc.) che gli aspiranti volontari siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento di specifiche attività;
- b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari in addestramento rispettino i diritti, la dignità e le opzioni di eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- c) verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici con i volontari, visite sul posto, verifiche e/o colloqui con l'utenza, effettuati anche disgiuntamente.

All'atto dell'eventuale ammissione, il funzionario incaricato raccoglie la formale accettazione dell'adesione, informa l'aspirante volontario dell'avvenuta copertura assicurativa ed avvia lo stesso al periodo di addestramento teorico/pratico e formativo.

Al termine del periodo addestrativo, il *Coordinatore*, in collaborazione con i volontari esperti eventualmente coinvolti in veste di istruttori o *tutor*, redige un *report* di valutazione e propone l'adesione definitiva del volontario al Gruppo. L'adesione è ratificata con atto comunale.

8. I volontari aderenti al Gruppo, una volta ammessi, prestano la propria attività con continuità, in armonia con l'alto valore etico e morale dell'iniziativa, operando per propria libera scelta in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in favore delle persone e della comunità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro - neanche indiretti - ed esclusivamente per fini di solidarietà nell'ambito della protezione civile; operano con impegno, disciplina, lealtà, senso del dovere e di responsabilità, in totale gratuità e spirito di collaborazione con l'Amministrazione e gli altri volontari aderenti.

9. Il Comune garantisce la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

10. Gli aderenti, nelle vesti di volontario, non possono svolgere alcuna attività che contrasti con i valori e le finalità sopra indicate, né con quelli propri della Pubblica Amministrazione e della Protezione Civile. Non possono altresì sostituirsi in nessuna occasione agli Organi istituzionalmente preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi e delle attività.

11. L'adesione al Gruppo comunale comporta per il volontario:

- la partecipazione ad almeno il 50% delle attività richieste e/o organizzate nell'anno solare;
- la partecipazione periodica ai corsi di formazione, informazione, addestramento, aggiornamento, specializzazione ed alle esercitazioni minime previste dalle norme;
- l'assegnazione di mansioni specifiche, in relazione ad attitudini, abilità, competenze e professionalità personali proprie di ciascun aderente;
- la collaborazione per mantenere in efficienza le strutture, i mezzi e le attrezzature in dotazione al Gruppo;
- l'autodichiarazione annuale di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici e per reati dolosi contro le persone o contro il patrimonio ovvero di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali per tali reati;

inoltre, per i soli aderenti alla sezione di protezione civile:

- la disponibilità a costituire squadre di pronto impiego da attivare in caso di calamità, in collaborazione con le componenti del Sistema di Protezione Civile;
- la collaborazione con l'Ufficio di Protezione Civile comunale per l'individuazione dei rischi sul territorio e la realizzazione e l'aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale (PEC).

12. Il volontario aderente al Gruppo è dotato, a cura dell'Ente, di un *Tesserino di Riconoscimento*, corredato di fotografia, che ne certifica l'appartenenza al Gruppo; il tesserino va posto in vista sull'uniforme di servizio. L'uso del tesserino è concesso esclusivamente nel corso delle attività comandate e l'eventuale uso improprio sarà sanzionato a termini di regolamento. Qualora le Autorità regionale e/o nazionale dispongano l'adozione di un proprio tesserino per tutti i volontari, quest'ultimo – se conforme a quanto indicato nel capoverso precedente – sarà considerato sostitutivo del tesserino comunale.

13. Il volontario, quando è comandato in servizio e salvo espressa indicazione differente impartita nel relativo Ordine di Servizio, indossa l'uniforme, i D.P.I. e/o i simboli distintivi forniti dal Comune, conformemente ai modelli ed alle disposizioni regionali e nazionali in materia. E' fatto espresso divieto al volontario di portare simboli, insegne, loghi ed altri elementi distintivi senza che questi siano stati preventivamente autorizzati. I segni distintivi afferenti a benemerienze, encomi ed altre forme di riconoscimento pubblico, una volta notificati al Comune, possono essere esposti in conformità alle rispettive disposizioni concessorie.

Il volontario si impegna ad indossare le dotazioni fornitegli sempre in maniera corretta e dignitosa, a custodirle integre e farne un corretto uso; in caso di condotta negligente verranno addebitate a suo carico le eventuali riparazioni o sostituzioni.

Nel corso dei servizi mantiene un aspetto decoroso e osserva un comportamento consono alle buone norme di convivenza civile. Salvo diversa disposizione, si astiene dal fornire

informazioni sulle attività in corso e sull'evento emergenziale in atto a chiunque le chieda, rinviando chi chiede notizie al *Coordinatore* o al Comune.

I volontari che non siano stati attivati per un intervento non devono interferire con le attività in corso.

14. Il Comune non può avvalersi di un volontario per attività che possano comportare rischi di particolare gravità o l'uso di macchinari complessi o lo svolgimento di attività che richiedano, per essere svolti, titoli specifici di abilitazione non in possesso del volontario (es. patentini, abilitazioni, ecc.); inoltre non può altresì avvalersi di volontari per lo svolgimento di attività che siano in contrasto con lo spirito e le disposizioni di cui al d.lgs n.117/2017.

15. Il Comune potrà avvalersi dei volontari anche ad integrazione e/o completamento di attività svolte in convenzione da altre organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale o società cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri e albi regionali, nei seguenti casi:

- a) inesistenza di tali soggetti sul territorio;
- b) loro indisponibilità;
- c) mancata attinenza dell'attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto.

16. Il volontario è tenuto ad osservare scrupolosamente il presente Regolamento, le determinazioni dirigenziali comunali emanate dai settori di riferimento e le deliberazioni dell'Assemblea.

17. Le eventuali infrazioni ai principi sopra descritti e/o alle regole di comportamento da parte dei volontari saranno valutate dal Sindaco, in raccordo con gli Assessori e i Responsabili degli Uffici competenti e dal Coordinatore ai fini dell'irrogazione di eventuali sanzioni ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento. Indipendentemente dall'eventuale sanzione, è comunque fatta salva la facoltà del Sindaco di procedere ad ogni altra forma di tutela dell'Amministrazione o di segnalazione ai competenti Organi giudiziari nel caso di ipotesi di reato.

18. I Volontari possono chiedere, per motivi personali, la sospensione dal Gruppo per un periodo massimo di sei mesi; la sospensione delle attività dovrà essere comunicata per iscritto al *Coordinatore*. Una volta decorso il tempo massimo di sospensione, anche in assenza della prescritta comunicazione, il volontario sarà considerato dimissionario d'ufficio.

TITOLO III – BENEFICI, DIRITTI, DOVERI E SANZIONI

Articolo 7 - Diritti particolari per i Volontari aderenti alla sezione di protezione civile

1. Ai volontari, legittimamente impegnati in attività di esercitazione o di emergenza debitamente autorizzate con apposita "*comunicazione di attivazione*", si applicano i benefici previsti dall'articolo 39 del d.lgs n.1/2018. In particolare, sono garantiti per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:

- il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, anche mediante la stipula di ulteriori polizze integrative

da parte del Dipartimento della protezione civile, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, da attivare in occasione della partecipazione del volontariato organizzato ad emergenze di rilievo nazionale di particolare durata o a interventi all'estero.

2. Sono altresì garantiti, previo anticipo delle spese da parte del Comune, i rimborsi relativi alle spese per il vitto dei volontari e per i carburanti consumati, ovvero previa autorizzazione la spesa per il reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati nello svolgimento di attività autorizzate, con esclusione dei casi di dolo o colpa grave.

3. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo saranno utilizzate le procedure contabili e di rendicontazione fissate dalle Autorità competenti in materia.

Articolo 8 – Infrazioni e Sanzioni

1. Le infrazioni al presente regolamento, se di lieve entità, comportano la sospensione temporanea, fino ad un massimo di tre mesi, decisa dal Sindaco, previo interpello del Responsabile di settore e del *Coordinatore*. Reiterate sospensioni o infrazioni gravi possono comportare l'esclusione del volontario dal Gruppo e la perdita dello *status* di volontario.

2. La sanzione è comminata per iscritto dal Sindaco, entro quindici giorni dall'accertamento e dalla contestazione delle violazioni da parte del *Coordinatore* o del Responsabile di settore.

L'interessato, al ricevimento del provvedimento sanzionatorio, ha la facoltà di presentare, entro dieci giorni, le proprie controdeduzioni. Dette controdeduzioni sono valutate dal Sindaco, il quale, entro i successivi 15 giorni è tenuto ad esprimersi nel merito, motivando la conferma o la rimozione della sanzione inizialmente comminata.

3. Il volontario, che, senza comunicazione alcuna, rimanga assente dal servizio in modo continuativo per un periodo uguale o superiore a sei mesi, incorre in un richiamo scritto da parte del Responsabile di settore, con espresso invito alla ripresa del servizio.

L'interessato, al ricevimento del richiamo, ha la facoltà di presentare, entro dieci giorni, le proprie giustificazioni e controdeduzioni, che saranno valutate dal Responsabile di settore. L'eventuale ulteriore assenza ingiustificata protratta per oltre un mese, senza riscontri al richiamo ricevuto, comporta l'esclusione del volontario dal Gruppo e la perdita dello *status* di volontario.

Articolo 9 – Perdita dello status di volontario aderente

1. La qualifica di volontario aderente al Gruppo si perde nei seguenti casi:

- dimissioni volontarie;
- nel caso in cui il volontario sia stato dichiarato dall'autorità giudiziaria interdetto o inabilitato ovvero in caso di condanna penale, passata in giudicato, per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici e per reati dolosi contro le persone o contro il patrimonio;
- reiterate sospensioni (oltre il numero di tre) o infrazioni gravi al presente regolamento;
- evidente ed ingiustificata inattività, come meglio indicata al precedente articolo 8, comma 3°;
- commissione di reati o comunque assunzione di atti e/o comportamenti in contrasto con i compiti di istituto e le direttive emanate;
- cessazione dell'attività solidaristica per la quale il volontario ha richiesto l'adesione;

- eventuale scioglimento del Gruppo ad opera dell'Amministrazione.

2. In caso di perdita dello *status* di volontario aderente, il cittadino è obbligato a restituire immediatamente il tesserino di riconoscimento, l'uniforme e il restante equipaggiamento di proprietà del Comune avuto in uso per l'esecuzione del servizio. La mancata riconsegna determina l'addebito dei costi sostenuti dall'Amministrazione per l'acquisto delle dotazioni fornite.

3. La perdita dello *status* di volontario aderente è notificata per iscritto dal Sindaco, entro quindici giorni dal verificarsi del motivo scatenante.

L'interessato, al ricevimento del provvedimento di esclusione, ha la facoltà di presentare, entro dieci giorni, le proprie controdeduzioni. Dette controdeduzioni sono valutate dal Sindaco, il quale, entro i successivi 15 giorni è tenuto ad esprimersi nel merito, motivando la conferma o meno dell'esclusione notificata.

TITOLO IV – ORGANI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE

Articolo 10 – Organi comunali di protezione civile

1. Per il raggiungimento degli scopi e delle finalità in materia di protezione civile previsti dalle leggi, dal piano di emergenza comunale e dal presente regolamento, il Comune si è dotato dei seguenti Organi e Strutture di coordinamento, cui compete il compito di collaborare:

Autorità Territoriale di Protezione Civile

E' il sindaco in carica o chi legalmente lo sostituisce in caso di assenza o impedimento

Servizio Comunale di Protezione Civile

Incardinato presso il Servizio Tecnico, sovrintende alla struttura di protezione civile comunale e svolge la relativa funzione fondamentale. Ne è responsabile il funzionario individuato annualmente con decreto del Sindaco di "Nomina dei responsabili di servizio" per l'anno di riferimento.

Responsabile Operativo Comunale

Il funzionario Responsabile del Servizio Tecnico, nominato dal Sindaco, sovrintende alla struttura di protezione civile e svolge le funzioni di R.O.C. il quale interviene nel coordinamento operativo necessario ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale. In assenza del R.O.C, le funzioni vicarie saranno svolte dall'Assessore pro-tempore con delega alla Protezione Civile.

Unità di Crisi Locale

Ai sensi della Direttiva della Regione Lombardia per la Pianificazione di Emergenza degli Enti Locali (L.R. n. 16/2004 art. 4, comma 11) approvata con D.G.R. n. VIII/4732 del 16 maggio 2007, con deliberazione della Giunta Comunale n. ___ del 18/06/2021 il Comune ha costituito un'Unità di Crisi Locale (U.C.L.) che provveda ad affrontare eventuali emergenze in modo organizzato, sulla base delle risorse umane effettivamente disponibili, della quale si avvale il Sindaco con il compito di:

- assicurare, in condizioni di emergenza, il collegamento con il Sindaco, segnalare alle autorità competenti l'evolversi degli eventi e delle necessità, coordinare gli interventi delle squadre operative comunali e dei volontari, informare la popolazione;
- censire e mantenere aggiornati, in condizioni di non emergenza, i dati e le procedure

di propria competenza.

Centro Operativo Comunale

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 18/06/2021 ed eventuali s.m.i. il Comune ha individuato le funzioni di supporto al centro operativo comunale (C.O.C.) per le emergenze.

I rapporti e le interazioni fra il Gruppo Comunale dei volontari di protezione civile e i sopra elencati Organi e Strutture di coordinamento, nonché la catena di comando in materia di protezione civile, sono definiti dal Piano di Emergenza Comunale.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 11 - Collaborazioni

1. Il Sindaco, gli Assessori competenti ed il *Coordinatore*, allo scopo di garantire una sempre efficace risposta alle esigenze, potranno in essere tutti gli strumenti utili per giungere a fattive collaborazioni con altre Organizzazioni di volontariato, in particolare con quelle presenti nel territorio comunale, e con i Gruppi Comunali di volontariato dei comuni vicini.

Articolo 12 – Norme Fiscale e Finanziaria

1. Il codice fiscale del Gruppo coincide con quello del Comune.

2. Nel bilancio del Comune sono iscritti appositi capitoli di spesa sui quali vengono imputati gli oneri relativi all'attività del Gruppo. Nella parte entrata del bilancio vengono altresì istituiti appositi capitoli, sui quali saranno introitate le somme derivanti da contributi e/o donazioni, sponsorizzazioni e quelle derivanti da attività del gruppo e raccolte in occasione di eventuali manifestazioni.

3. Per gli oneri da sostenersi durante le eventuali fasi di un'emergenza occorsa sul territorio di competenza potranno essere utilizzate le procedure relative alle spese di somma urgenza.

Articolo 13 - Norme Finali e Transitorie

1. L'accettazione ed il puntuale rispetto del presente regolamento da parte dei volontari aderenti condiziona l'appartenenza al Gruppo.

2. Ferme restando le norme di cui ai precedenti articoli 8 e 9, le infrazioni o l'inosservanza gravi delle condizioni riportate nel presente regolamento possono comportare la sospensione temporanea del volontario, in via precauzionale attuata dal Sindaco.

3. Ai sensi del precedente articolo 3, comma 2°, il Sindaco, in fase di prima attuazione del presente regolamento, individua e nomina tra i volontari il *Coordinatore Operativo dei Volontari*.

4. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento si applica quanto stabilito dal d.lgs n. 117/2017, dal d.lgs n. 1/2018 e dalla l.r. n. 16/2004 e dalle altre normative

in materia di protezione civile e di organizzazioni di volontariato, per quanto compatibile, nonché dalle circolari e direttive emanate dagli organi nazionali, regionali e dal Comune.

5. Il Sindaco è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

6. Il presente regolamento potrà essere modificato ed aggiornato a seguito di evoluzioni della normativa.

9. Eventuali modifiche o direttive applicative non sostanziali potranno essere approvate con deliberazione della Giunta Comunale, su proposta del Sindaco o dell'Assessore delegato.

10. Il *"Regolamento per i rapporti di collaborazione con singoli volontari per svolgimento di attività solidaristiche"*, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 26 settembre 2011, n.34 ed aggiornato con modifiche e integrazioni approvate con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del consiglio comunale 16 aprile 2020, n.6, cessa di essere efficace con l'adozione e l'entrata in vigore del presente Regolamento. I volontari inseriti nello *"Elenco dei singoli volontari"*, istituito con detto Regolamento n.34/2011, sono aderenti di diritto dell'istituendo *Gruppo Comunale dei Volontari Civici e di Protezione Civile*. La ratifica dell'adesione avviene mediante aggiornamento della modulistica di adesione da presentarsi al Comune entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente atto.

11. Il Comune si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali presenti sul territorio, affinché gli stessi possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con il Comune, mediante il presente atto, ovvero in forma associata tramite un Ente del Terzo Settore.

12. Il Comune garantisce, mediante forme di accesso civico a tutela della riservatezza dei dati personali dei singoli aderenti, che l'elenco degli aderenti al Gruppo sia accessibile e trasparente.

13. I cittadini che volessero ricorrere alle attività e/o ai servizi oggetto del presente atto possono rivolgersi agli uffici comunali competenti.

14. Il Comune non è responsabile di mancanze, inadempienze o danni causati dal volontariato prestatore dell'attività, ne' assume automaticamente a proprio carico alcun onere per il rimborso di spese derivanti da detta attività, non essendovi alcun rapporto di subordinazione tra Ente locale e volontari. Ai sensi dell'articolo 3, comma 12-bis, e dell'articolo 21 del d.lgs n.81/2008 e s.m.i., l'opera del volontario è da riferirsi alla stregua delle attività prestate da lavoratori autonomi.